

GUIDA TARI 2021
al 19/07/2021

TASSA RIFIUTI – TARI 2021

L'art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge n. 27/12/2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che rimane pertanto disciplinata dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

In tale quadro normativo la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527 – 528 – 529 e 530) ha ridisegnato le competenze dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario.

In particolare, ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario, propedeutico all'approvazione delle tariffe TARI 2021.

Sulla disciplina TARI hanno inciso anche i provvedimenti normativi emanati in fase di emergenza sanitaria COVID-19. In particolare, il decreto 41 del 22/03/2021 ha stabilito che le tariffe e i regolamenti della TARI per l'anno 2021 potevano essere deliberati dai Comuni entro il 30 giugno 2021. Conseguentemente, con delibera di G.C. n.41 del 13/05/2021 è stato disposto il differimento delle scadenze degli Avvisi TARI 2021 nel seguente modo: 1° rata 31/07/2021 – 2° rata 30/09/2021 – 3° rata 30/11/2021 – 4° rata 31/01/2022 e con deliberazione di G.C. n. 24 del 29/06/2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario ed il Piano Tariffario del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021.

Infine è intervenuto il D.Lgs. 116 del 19/09/2020 che ha apportato modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006), comportando la necessità di adeguare la disciplina regolamentare TARI attualmente vigente entro il 30/06/2021, così come si è provveduto con delibera del C.C. n.24 del 29/06/2021.

Più in particolare il Decreto prevede:

1 - una nuova classificazione dei rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter) Individuandoli, tra gli altri, nei:

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqües. Tale elencazione, non comprendendo le "attività industriali con capannoni di produzione", comporterebbe l'esclusione dalla classificazione di rifiuto urbano della frazione di rifiuti di stretta produzione industriale, considerato che anche le attività industriali possono produrre i rifiuti urbani di cui all'allegato L quater citato da assoggettare a tassazione ordinaria (salva la possibilità per l'utenza non domestica di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero di detti rifiuti).

2 - la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico anche la frazione dei propri rifiuti classificabili come rifiuti urbani, in quanto prodotti nei locali non di stretta produzione industriale, comunicando tale scelta all'Ente a mezzo PEC entro il 31 maggio 2021 con il modulo "scelta conferimento rifiuti". In caso contrario il servizio continua ad essere erogato dal gestore del servizio pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa ambientale.

In mancanza di comunicazione, si riterrà confermata la situazione attuale relativamente ai servizi erogati

PRESUPPOSTO

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti come definiti dalle disposizioni normative vigenti.

Costituisce presunzione di detenzione o conduzione di un locale o di un'area scoperta e della conseguente attitudine a produrre rifiuti:

- l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- la presenza di arredo o macchinari e finché queste condizioni permangono;
- per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'acquisizione della residenza anagrafica.
- per le utenze non domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

L'Amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte.

CHI LA DEVE PAGARE

- ↗ Chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo possiede o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti come definiti dalle disposizioni normative vigenti;
- ↗ In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- ↗ In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- ↗ Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La TARI si applica, salvo i casi di esclusione:

- a) a tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) a tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono inoltre considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se usati come deposito.
- c) a tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TARI

La superficie ai fini TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti, come definiti dalle disposizioni normative vigenti.

La superficie calpestable, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili può essere desunta, oltre che da rilevazione diretta, dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile a TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

PIANO TARIFFARIO 2021

Le tariffe TARI 2021, sono state approvate con delibera del C.C. n.25 del 29/06/2021 come di seguito riportate.

PIANO TARIFFARIO 2021		TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE
UTENZE DOMESTICHE			
CAT. 1	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,94	66,86
CAT. 2	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,92	94,07
CAT. 3	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,79	115,86
CAT. 4	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,84	134,28
CAT. 5	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,85	155,96
CAT. 6 +	CAT. DOMESTICA 6 + OCCUPANTI	1,06	187,60
PERT. CAT. 1	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,94	0,00
PERT. CAT. 2	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,92	0,00

PERT. CAT. 3	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,79	0,00
PERT. CAT. 4	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,84	0,00
PERT. CAT. 5	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,85	0,00
PERT. CAT. 6+	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,06	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

COD_CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	FISSA	VARIABILE
1	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,67	4,59
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,31	4,26
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR.	0,39	3,40
4	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,73	5,49
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,29	1,78
6	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,30	4,05
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,84	4,95
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,91	3,44
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,75	6,81
10	OSPEDALI	0,72	4,24
11	UFFICI AGENZIE	4,47	6,02
12	BANCHE ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	3,16	7,72
13	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	1,49	4,81
14	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,82	6,20
15	FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO	0,65	5,65
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,96	6,11
17	ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA	1,41	5,36
18	ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO	1,02	5,13
19	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1,28	6,58
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,42	7,43
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,76	5,63
22	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3,10	7,69
23	MENSE BIRRERIE HAMBURGHIERE	3,68	8,91
24	BAR CAFFE PASTICCERIA	2,92	7,70
25	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,49	8,58
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,62	8,40
27	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	2,74	6,41
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,43	7,25
29	BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI	2,72	5,81
30	DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,93	17,01

QUALI SONO LE ESCLUSIONI DAL TRIBUTO:

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti, come definiti dalle disposizioni normative vigenti, o per la loro natura o per il particolare uso a

cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- **Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri (soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a cm 150);

- **Utenze non domestiche**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

QUALI SONO LE RIDUZIONI TARI

- Il tributo è ridotto nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in rapporto ai giorni effettivi di mancato svolgimento del servizio.

- Il tributo è ridotto per le abitazioni con unico occupante, in possesso di reddito derivante da sola pensione minima;

- la tariffa è ridotta per i locali e le aree delle utenze domestiche di non residenti tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- il tributo è ridotto per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

- la tariffa è ridotta per i fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti ai sensi dell'art.9 comma 3, D.L. 557/1993 e relative pertinenze;

- A decorrere dal 01/01/2015 in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 bis comma 2 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A decorrere dal 01/01/2021 la Tari dovuta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta di due terzi, ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

- Il tributo è ridotto per le abitazioni occupate da nuclei familiari che abbiano le condizioni per l'ammissione al Bonus Sociale per disagio economico per la fornitura di energia/gas/acqua, ma è necessario presentare apposita istanza entro il termine del 30.09.2021, tramite i modelli preposti dall'Ufficio e saranno applicate tali agevolazioni solo a condizione che quanto dichiarato risulti corretto e che il contribuente non sia nella condizione di insolvenza ai fini TARI per le annualità pregresse, e comunque fino alla regolarizzazione della posizione tributaria;

- Il tributo è ridotto per le abitazioni occupate da nuclei familiari che hanno avviato il compostaggio domestico, con l'ausilio di compostiere o altra tipologia di compostaggio.
- L'art. 8 del Regolamento TARI indica inoltre le specifiche disposizioni previste per le utenze non domestiche che decidono di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (D.Lgs 116/2020).
- L'art. 9 del Regolamento TARI prevede la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.

Si invita a consultare l'art. 7 del Regolamento TARI per le riduzioni applicabili in caso di produzione di rifiuti speciali.

Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, per le seguenti fattispecie:
 - a) la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale, connessi ad attività agrituristiche, inseriti nella categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).
 - b) la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, agli enti pubblici, musei e biblioteche, alle associazioni di natura culturale e sportiva (anche se ONLUS), alle associazioni di natura politica e sindacale, agli enti di assistenza e caserme inseriti nella categoria tariffaria più pertinente;
 - c) il tributo è ridotto, nella parte fissa e nella parte variabile, nei confronti delle attività esercitate nei chioschi inseriti nella categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: commercio al dettaglio di beni non deperibili, gioiellerie, antiquariato, ecc., negozi di frutta, verdura, fiori ecc.) purché venga documentato l'uso non continuativo dei locali.
 - d) il tributo è ridotto per i nuovi insediamenti artigianali, industriali o di servizi che dimostrino un incremento o il mantenimento di livelli occupazionali nell'anno per il quale richiedono l'agevolazione. La relativa riduzione è accordata sulla base della richiesta presentata per iscritto corredata da atti che dimostrino l'incremento o il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'anno precedente.
3. Si precisa che le riduzioni di cui al presente articolo non sono state riconosciute ai contribuenti che si trovano nella condizione di insolvenza ai fini TARI per le annualità pregresse, e comunque fino alla regolarizzazione della posizione tributaria. Inoltre, sono state sospese d'ufficio tutte le riduzioni già in essere nei casi in cui sia stata riscontrata una morosità di almeno due anni.

N.B. Le condizioni, le percentuali o la misura e le modalità per richiedere tutte le agevolazioni e riduzioni sono riportate analiticamente nel vigente regolamento TARI pubblicato sul sito istituzionale. In ogni caso il riconoscimento delle

agevolazioni è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del regolare assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento del tributo.

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Se si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, esse non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Possono essere applicate ulteriori agevolazioni sulla tariffa, nei seguenti casi:

a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Le agevolazioni sulla tariffa di cui ai punti a) e b), vengono disposte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee e garantire la diffusione del contenuto.

Le agevolazioni sulla tariffa di cui ai punti a) e b), verranno concesse a seguito di presentazione di istanza del contribuente e sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni.

A CHI BISOGNA PAGARLA

Il gettito TARI è interamente destinato al Comune a copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

COME E QUANDO PAGARE LA TARI

Il comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvederà a trasmettere con unica emissione, presso la residenza / sede legale del contribuente apposito avviso di pagamento della TARI corredato del modello di pagamento necessario per effettuare il versamento. La trasmissione avverrà con posta ordinaria.

Si invita il contribuente ad attivarsi tempestivamente entro la data della prima scadenza utile per il pagamento contattando il Settore Entrate del Comune di Loreto Aprutino, al fine di ricevere dall'Ufficio la documentazione necessaria al pagamento **qualora non la ricevesse tramite il servizio postale.**

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Le scadenze di pagamento TARI 2021 sono le seguenti

- **31/07/2021 prima rata**
- **30/09/2021 seconda rata**
- **30/11/2021 terza rata**
- **31/12/2021 quarta rata**

Le modalità di calcolo delle rate e le tariffe applicate sono riportate sull'avviso di pagamento.

Per le sole **utenze non domestiche**, si specifica che la bollettazione TARI 2021 non contiene le agevolazioni covid-19 deliberate dal Consiglio Comunale tenutosi in data 29/06/2021, con atto n. 24, il quale prevede la riduzione:

- nella misura del 100% della tariffa parte variabile su base annua, delle utenze che, per effetto di DPCM e/o Ordinanze Regionali, hanno subito la chiusura totale dell'attività, e in rapporto dei soli giorni di chiusura totale ed obbligatoria;

- nella misura del 50 % della tariffa parte variabile su base annua, delle utenze che, per effetto di DPCM e/o Ordinanze Regionali, sono state soggette a limitazioni dell'attività, e in rapporto dei soli giorni di apertura ma con specifiche limitazioni e/o prescrizioni.

Per le riduzioni di cui sopra è necessario presentare apposita istanza entro il termine del 30.09.2021, tramite i modelli preposti dall'ufficio medesimo e saranno applicate solo a condizione che quanto dichiarato risulti corretto e che il contribuente non sia nella condizione di insolvenza ai fini TARI per le annualità pregresse, e comunque fino alla regolarizzazione della posizione tributaria;

LA DICHIARAZIONE TARI / COMUNICAZIONI

I soggetti passivi del tributo sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro la data del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune (soggetti residenti), intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di del 30 giugno, come sopra indicato.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata nei termini sopra indicati.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione; in ogni caso la cessazione del tributo non può retroagire oltre cinque anni antecedenti la data di presentazione della denuncia tardiva di cancellazione. L'utenza si presume attiva fintanto che il soggetto passivo vi abbia la propria residenza anagrafica: in tal caso è necessario che venga comprovata con idonea documentazione l'effettiva cessazione dell'occupazione.

Nei casi di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della denuncia di cancellazione entro i termini stabiliti; in mancanza, si procederà d'ufficio alla cancellazione della posizione del deceduto e all'iscrizione dei familiari/eredi.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione; lo stesso principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini sopra indicati decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dai regolamenti/delibere comunali e riportati anche sui moduli utilizzabili; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

È necessario che la dichiarazione TARI sia compilata in ogni campo del modulo predisposto dall'Ufficio e che vengano, in particolare, indicati:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all'Ufficio, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (comune.loretoaprutino@pec.it). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO TARI

In caso di omesso o insufficiente versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che indica le somme, comprensive di interessi e sanzioni, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. La sanzione è pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato.

Per i versamenti effettuati entro 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13 D.lgs. 471/97).

OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE TARI

In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI prevista dalla legge si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50,00 euro.

Si applicano nella graduazione delle sanzioni le disposizioni previste nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

OMESSA O TARDIVA RISPOSTA A QUESTIONARIO

In caso di mancata, incompleta, infedele risposta a questionario entro il termine di 60 giorni si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00, in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 a decorrere dal 01° gennaio 2020 cambia l'avviso di accertamento per il recupero evasione derivante da omesso, parziale o tardivo versamento e da omessa o infedele dichiarazione TARI.

L'avviso di accertamento emesso dal Comune di Loreto Aprutino, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, costituisce titolo esecutivo ed ha forza precettiva senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (l'ingiunzione permane per gli atti emessi entro il 31/12/2019). L'atto contiene:

- l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati;
- l'indicazione, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
- l'indicazione che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Si applicano le regole del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012.

La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, seguirà le consuete forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora

DILAZIONE DI PAGAMENTO

E' possibile dilazionare il debito derivante da provvedimenti, ai sensi del comma 792 della L. 160/2019 notificati dal Settore Entrate, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della medesima legge dai commi da 796 a 802, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso della somma dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso, a titolo IMU, TASI e TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- L. 160 del 27.12.2019 e provvedimenti normativi da essa richiamati in quanto compatibili o non abrogati);

- L. 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
- D.L. 26 ottobre 2019, n.124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157;
- Regolamento Generale delle Entrate Comunali: delibera consiliare n. del 11/08/2020;
- Delibere di approvazione annuale delle tariffe TARI reperibili sul sito Istituzionale del Dipartimento delle Finanze;
- regolamento TARI 2021 adottato con delibera consiliare n. 24 del 29/06/2021.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Gli Operatori del Settore Entrate del Comune sono comunque a disposizione dei contribuenti che desiderassero ulteriori chiarimenti al riguardo, o se volessero analizzare insieme eventuali casi particolari, durante gli orari di ricevimento al pubblico oppure negli altri giorni (previo appuntamento da concordare con l'operatore).

A causa dell'emergenza sanitaria il Settore Entrate riceve il pubblico su appuntamento.

Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00

Per appuntamenti utilizzare:

silvia.pieragostino@comune.loretoaprutino.pe.it
nadia.donatelli@comune.loretoaprutino.pe.it

Per informazioni telefoniche: tel.085/82940249 – 085/82940233

e-mail: entrate@comune.loretoaprutino.pe.it

Sito internet: www.comune.loretoaprutino.pe.it

PEC: comune.loretoaprutino@pec.it (ricezione anche da mail ordinaria).